

MOVIMENTO 5 STELLE FORLÌ'

DANIELE VERGINI SINDACO



***VADEMECUM
RAPPRESENTANTI
DI LISTA***

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019

RAPPRESENTANTE DI LISTA



Il **rappresentante di lista**, in base alla normativa elettorale italiana, è una **persona incaricata da una forza politica** oppure **un candidato alle elezioni**, che hanno il compito di **assistere alle operazioni di voto e di scrutinio**

Altri soggetti presenti nel seggio:
presidente
segretario
scrutatori



ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019

Si consiglia di stabilire **un rapporto di collaborazione** con il **Presidente di seggio** al fine di poter svolgere il ruolo nel miglior modo possibile, essendo nella **responsabilità del Presidente** la conduzione del seggio elettorale.



Il rappresentante di lista si trova nel seggio per assicurare lo svolgimento corretto delle operazioni, **senza mai ostacolarle**, tutelando, in via principale, gli interessi del soggetto politico che lo ha nominato rappresentante e, in linea generale, la non violazione di norme.

Qualora si riscontrino delle violazioni evidenti o presunte, è sempre bene parlarne col Presidente di seggio, invitarlo a verificare ed, eventualmente, a ripristinare il corretto rispetto delle norme.

Ogni qualvolta ci si trovi in **una situazione** in cui **si ritiene non ripristinato il rispetto delle regole**, si invita il rappresentante di lista a **chiedere** al Presidente del seggio **di annotare a verbale una sua dichiarazione**, che dovrà essere del tipo:

"Il sottoscritto ...ecc. ecc. dichiara che è avvenuto quanto segue: ecc. ecc.",
indicando sempre l'orario in cui i fatti sono avvenuti.





Sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio Elettorale di Sezione

Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori,
decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali, e proteste;
 - contestazioni e nullità dei voti.

Qualunque sia l'oggetto della contestazione che possa insorgere all'interno del seggio, **il potere di assumere la decisione finale, per quanto "provvisoria", in quella sede spetta pur sempre unicamente al presidente.** Spetterà ad altri organi il compito di valutare l'operato di questi. **Tale controllo, tuttavia, potrà avvenire solo ed esclusivamente in caso di contestazione formalmente annotata a verbale: altrimenti non potranno essere prese in considerazione successivamente.**

In ogni caso, dopo aver operato la contestazione, nei modi dovuti, è bene non esasperare mai i toni e mantenere **un atteggiamento collaborativo** ed il più possibile disteso e neutrale.

Non dimentichiamo, tra l'altro, che tra i poteri del Presidente rientra anche quello di disporre **l'allontanamento di chi "disturbi" le operazioni di voto.**

RICORDA:

Egli può **far espellere** o **persino arrestare** i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro **disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali** o **commetta reato.**

In particolare, ci sono **due momenti** in cui occorre prestare la massima attenzione:

All'autenticazione delle schede il sabato pomeriggio alle 16.00

Durante lo spoglio, fino a chiusura del seggio



Autenticazione delle schede

Le schede **devono essere autenticate** dai componenti del seggio.

- **Apposizione della firma da parte di uno scrutatore;**
- **Apposizione del timbro della sezione;**

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

durante le operazioni di autenticazione delle schede, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Controllare che non vengano sottratte schede!!!

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e le ripartisce tra gli scrutatori del seggio.



NOVITA': le schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "**tagliando antifrode**" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie.

Dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio l'**appendice con il tagliando è staccata dalla scheda** e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna. **Solo dopo tale controllo** il Presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna.



In caso di irregolarità

GRAVI: se il codice non combacia, deve essere immediatamente **“vidimata” - firmata** - sia nella parte interna che nella parte esterna, **dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale e l’elettore non potrà votare più**

NON GRAVI: se il tagliando si è staccato (anche per incuria dell’elettore) ma il codice combacia, viene considerata “scheda deteriorata” la scheda è timbrata e messa da parte e gliene viene data un’altra, **è ammesso fare questo solo una volta per elettore, non di più**



Spoglio dei voti

Le schede devono essere estratte singolarmente dall'urna e, solo dopo aver deliberato sull'assegnazione del voto, si potrà estrarre la scheda successiva dall'urna.

Qualora venga rinvenuta una scheda bianca o nulla, **il presidente del seggio appone il timbro e la scheda viene immediatamente vidimata dallo stesso e da almeno due scrutatori.**





Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

**Si richiama attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio, registrazione voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse. La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.
(Cfr. artt. 68 e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957)**

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio che dovranno svolgersi senza alcuna interruzione.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo aver concluso alcuni riscontri:

- 1- accertamento del numero dei votanti e consegna Lista degli elettori della sezione
- 2 - chiusura e spedizione del plico contenente le schede annullate, bianche e contestate, e i verbali delle operazioni del seggio.

Tutti i casi di contestazione di schede andranno risolti immediatamente.

Casi di nullità


La norma recita: **“la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore”.**

Possono verificarsi due diverse specie di annullamento del voto:

A - nullità della scheda

B - nullità del voto

Scritte particolari considerabili segni di riconoscimento



NULLA

[CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 21 dicembre 2012, n. 6608:](#) devono essere considerate nulle le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Sono pertanto correttamente annullate la scheda che riporti la sottolineatura della preferenza e quella in cui è presente, nel riquadro della lista harrato, un segno grafico simile ad un asterisco.

I ghirigori al posto delle croci



NULLO

[TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Piemonte - Torino - II Sezione - 9 febbraio 2005, n. 294:](#) l'espressione del voto attraverso un **ghirigoro**, segno grafico di natura incerta, non integra una consapevole dichiarazione di volontà dell'elettore e pertanto **non consente l'applicazione del principio del favor voti.**


A- Nullità del scheda si ha quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenti irregolarità. La scheda è nulla quando:

1 - non porti la firma dello scrutatore o il bollo della sezione,

2 - presenti scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Il dubbio più frequente riguarda l'individuazione di segni o scritte che sono possibili segni di riconoscimento dell'elettore; in questo caso la scheda è nulla perché espressa in violazione del principio di libertà e **segretezza del voto.**


Casi di nullità



- SCHEDA NULLA

[CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 11 dicembre 2015, n. 5654:](#)
nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'Ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto. La cancellazione o la alterazione del voto già espresso rende la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato. Se il secondo voto di lista è abraso - e non cancellato - per parte della giurisprudenza il voto è valido.

Casi di nullità



- SCHEDA NULLA

(sono indicate preferenze valide per candidati di ognuna delle liste votate)

B - Nullità del voto si verifica quando l'elettore ha votato in modo tale da rendere impossibile l'identificazione della sua volontà.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo della sezione oppure della firma scrutatore, non portano alcuna espressione di suffragio, né segno o tracce di scrittura.

Voti contestati

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è **obbligatorio** ma non vincolante.

Il principio fondamentale, è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e non assegnati. Per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- **il motivo della contestazione**
- **la decisione presa dal presidente**

devono essere vidimate e firmate da almeno 2 scrutatori e inbustate in buste diverse

Nel caso quindi in cui ci si trovi di fronte ad una scheda dalla validità incerta, sul presupposto che, come sopra già sottolineato, **spetta sempre al presidente la decisione finale**, il rappresentante potrà chiedere di far mettere a verbale la propria dichiarazione:

"il sottoscritto ... etc., prende atto della decisione assunta dal presidente e contesta la scheda per i seguenti motivi ... etc." indicando sempre l'orario in cui i fatti sono avvenuti.

I RAPPRESENTANTI DI LISTA POSSONO VOTARE NEL SEGGIO DOVE SVOLGONO LA FUNZIONE, ANCHE SE DI ALTRO SEGGIO, PURCHÉ MUNITI DI TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Al fine di mantenere un atteggiamento collaborativo si consiglia di esprimere tale volontà al Presidente al momento dell'apertura del seggio.



COSA POTETE FARE ?



Cosa PUO' fare un Rappresentante di lista

- ***trattenersi all'esterno della sala della votazione, durante l'intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa***
 - ***assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità***
- ***indossare, solo all'interno del seggio, un bracciale o un distintivo (spilla) recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;***
- ***chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità***
- ***apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell'urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.***
- ***chiedere l'intervento delle forze dell'ordine presenti nell'edificio per risolvere controversie o situazioni difficili.***

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019

COSA NON POTETE FARE ?



Cosa NON PUO' fare un Rappresentante di lista

- **toccare le schede elettorali**

I rappresentanti di lista possono richiedere al Presidente del seggio di visionare le schede elettorali, ma senza toccarle.

- **effettuare propaganda politica**

cautela nel dialogare con elettori conosciuti, quando questi, come sovente accade, domandino delle indicazioni per il voto. Il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale, nei giorni della votazione, vige entro il raggio di **200 metri** dall'ingresso delle sezioni elettorali.

- **redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato**

- **entrare e uscire dal seggio durante le operazioni di scrutinio**



Indennità e permessi

I rappresentanti di lista, se lavoratori dipendenti, **hanno diritto a permessi retribuiti** per tutto il tempo in cui si svolgono le operazioni elettorali,

quindi **dalle ore 16:00 di sabato**

fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio

Inoltre hanno diritto ad un giorno di riposo retribuito da concordare con il datore di lavoro, solitamente il giorno successivo alle votazioni"

Per la fruizione dei permessi retribuiti occorre **comunicare al datore di lavoro la partecipazione alle operazioni elettorali e produrre successivamente l'apposita attestazione rilasciata dal Presidente del seggio.**

CASISTICHE ELEZIONI EUROPEE



Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO (l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati)

Vedi slide seguente

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO
- Preferenza VALIDA (l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati)

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- VALIDO VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA (la volontà dell'elettore è chiara)

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO (M5s)
- Preferenza VALIDA (si può desumere la volontà dell'elettore di votare la lista corrispondente)

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO

DAL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI (page 65):
«La giurisprudenza ha altresì affermato che:
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida;»

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO

CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 9 settembre 2013, n. 4474 bis

qualsiasi segno che non evidenzii in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, costituisce voto valido, e l'apposizione del **doppio segno di croce** per esprimere il voto di lista non può essere ritenuto un segno di riconoscimento

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO

DAL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI (page 65):
«La giurisprudenza ha altresì affermato che:
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abbaso;»

Elezioni Europee 2019

Casistiche di voto valido

- Voto di lista VALIDO

CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 aprile 1992, n. 355:
poiché la legge non prevede un segno tipico, quale la croce, per l'espressione del voto, **qualsunque segno grafico è valido purché non costituisca in modo inoppugnabile un segno di riconoscimento.**

Elezioni Europee 2019

Scritte particolari al posto della preferenza - 1 **NULLO IL VOTO DI LISTA**

[CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 settembre 2005, n. 4933:](#)
l'elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomala modalità di espressione possa essere giustificata ragionevolmente da casi fortuiti e non intenzionali. È nullo, in quanto segno di riconoscimento, il voto espresso con la parola "SI" sul rigo della preferenza senza voto per il simbolo.

Elezioni Europee 2019



Scritte particolari al posto della preferenza - 2

NULLO IL VOTO DI LISTA

[CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 settembre 2005, n. 4933:](#)
l'elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomala modalità di espressione possa essere giustificata ragionevolmente da casi fortuiti e non intenzionali. È nullo il voto espresso con la croce sul simbolo e le lettere "OK" sul rigo della preferenza.

Elezioni Europee 2019



Scritte particolari al posto della preferenza - 3

**NULLO IL VOTO DI LISTA E LA
PREFERENZA**

[CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 novembre 2009, n. 7104:](#)
è nulla la scheda sulla quale risultano sparrati i simboli di due formazioni politiche in gara, una delle quali con apposto un "NO" e l'altra con il voto di lista corredato con cognome e nome per esteso di un candidato della medesima lista. Infatti, il principio della salvaguardia della volontà dell'elettore, espresso dall'articolo 69, secondo comma, del T.U. 570/1960, non può indurre a ricostruire la volontà dell'elettore con deduzioni che esulano dalle obiettive risultanze della scheda.

Elezioni Europee 2019



Candidato indicato con il solo nome, senza il cognome

**NULLA LA PREFERENZA,
VALIDO IL VOTO DI LISTA**

[TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Piemonte - Torino - II Sezione - 28 aprile 2010, n. 2087:](#)
è **nullo** il voto di preferenza espresso tramite l'indicazione del **solo nome del candidato prescelto**, atteso che la preferenza deve essere manifestata con l'indicazione del cognome del candidato

Elezioni Europee 2019



CASISTICHE ELEZIONI COMUNALI



Come si vota: Comunali

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali

È valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1: sono nulli i voti alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali

È valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1: sono nulli i voti alle liste, perché l'elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste n. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 72, comma 3, quarto periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali


Valido il voto di lista e valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1: è nullo il voto di preferenza perché la legge non consente di esprimersi numericamente (art. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

CASISTICHE ELEZIONI COMUNALI



Come si vota: Comunali




NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO MEVIA
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE	
2	3

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali




NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO CAIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE	
2	3

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata, perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali – NULLITA'




NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE	
2	3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

Come si vota: Comunali – NULLITA'



NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	CAIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE	
2	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Elezioni Comunali
Comuni sopra i 15.000 abitanti

TUTTO CHIARO ?



DOMANDE ?

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 26 MAGGIO 2019